



# COMUNE DI PORTO TORRES

PROVINCIA DI SASSARI

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 60 del 12.11.2013

**COPIA**

**OGGETTO:** Modifiche al Regolamento Generale delle Entrate comunali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 31.03.1999, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 04.04.2011.

L'anno 2013, il giorno dodici del mese di novembre alle ore 17.30 nella Casa comunale, al II° appello in seduta straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

1) SCARPA LUIGI BENIAMINO	P	11) MURGIA ROBERTO	A
2) ANDOLFI GAVINO	P	12) MADEDDU PIETRO	P
3) CONGIATU PIETRO PAOLO	P	13) MURA LUCIANO	P
4) CANU ANGELO	P	14) GIOVANETTI ANTONELLO	P
5) CERMELLI IVAN	P	15) PINNA PIER GAETANO	A
6) CHESSA TONI	P	16) PIRAS MASSIMO	P
7) COSSU CARLO	P	17) PISTIDDA PALMERIO FRANCO	A
8) FIORI PIER LUIGI	P	18) SATTA PIETRO	A
9) FRANCESCONI DAVIDE ANNIBALE	P	19) BORGACCI GIUSEPPE	A
10) LEDDA MASSIMILIANO	P	20) TANDA GIANLUCA	A
		21) USAI GILDA	P


Assegnati n. 21  
In carica n. 21

Presenti n. 15  
Assenti n. 6

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzanti (art. 97, comma 4, lett. A del D.Lgs 18.8.2000, n. 267) il Segretario Generale Dott.ssa Giovanna Maria Piga

La seduta è pubblica.



# COMUNE DI PORTO TORRES

## PROVINCIA DI SASSARI

*Deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 12 novembre 2013*

**Oggetto:** Modifiche al Regolamento Generale delle Entrate comunali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 31.03.1999, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 04.04.2011.

### IL PRESIDENTE

Effettuato l' appello da parte del Segretario Generale, sospende la seduta per una Conferenza dei Capigruppo.

Prima di dare corso all'esame del punto all'o.d.g., dà la parola al Consigliere Andolfi che intende fare delle comunicazioni.

Il Consigliere Andolfi segnala che rispetto alla delibera del Consiglio Comunale n. 57 del 14.10.2013 avente ad oggetto: "Mozione Revoca atti illegittimi" 1° firmatario Consigliere Mura (prot. n. 15876 del 22.08.2013), in fase di votazione è stata erroneamente riportata la sua presenza.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

prende atto che il Consigliere Andolfi si è allontanato dall'aula, pertanto l'esito della votazione deve così risultare:

Presenti e votanti n. 10 consiglieri, al momento della votazione escono dall'aula i Consiglieri Ledda, Mura, Francesconi Murgia, Madeddu, Usai, Andolfi, Chessa e Giovanetti,

- n. 8 consiglieri votano per il rigetto della mozione.
- n. 2 consiglieri astenuti (Fiori e Congiato).


### IL PRESIDENTE

Invita il Presidente della Commissione Finanze e Bilancio Consigliere Madeddu a relazionare nel merito.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

**RICHIAMATO** l'art. 52, comma 1, del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che gli Enti Locali possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

**RICHIAMATO** l'art. 7 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che "nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio di funzioni";



# COMUNE DI PORTO TORRES

## PROVINCIA DI SASSARI

**VISTO** il Regolamento Generale delle Entrate approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 31.03.1999, n. 64, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale del 04.04.2011,n. 20;

**CONSIDERATO** che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 "A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.;"

**RICHIAMATA** la nota del Ministero dell'economia e delle finanze del 6 aprile 2012,prot. n. 5343, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it);

**VISTO** l'art. 8, comma 1, del D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 il quale dispone che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, già differito al 30 settembre 2013, dall'art. 10, comma 4-quater, lettera b), numero 1), del D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 6 giugno 2013, n. 64, è ulteriormente differito al 30 novembre 2013;

**RITENUTO** opportuno provvedere ad una revisione del vigente Regolamento Generale delle Entrate approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 31.03.1999, n. 64, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale del 04.04.2011,n. 20, al fine di apportare i necessari adeguamenti normativi e conferire allo stesso una migliore esposizione;

**VISTI** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del servizio e del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

**VISTO** il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;


**VISTA** la L. 27 dicembre 2006, n. 296;

**VISTO** lo Statuto comunale;

### Su proposta del Presidente

Presenti e votanti n. 15 Consiglieri, favorevoli n. 15, assenti n. 6 (Borgacci, Murgia, Pinna, Pistidda, Satta e Tanda),

Ad Unanimità di voti, espressi palesemente per alzata di mano,



# COMUNE DI PORTO TORRES

## PROVINCIA DI SASSARI

### DELIBERA

1. di approvare le modifiche al Regolamento Generale delle Entrate comunali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 31.03.1999, n. 35, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale del 04.04.2011, n. 20;
2. di dare atto che la presente deliberazione avrà effetto dal 1 gennaio 2013;
3. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it), ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, e della nota del Ministero dell'economia e delle finanze del 6 aprile 2012, prot. n. 5343;

### Su proposta del Presidente

Presenti e votanti n. 15 Consiglieri, favorevoli n. 15, assenti n. 6 (Borgacci, Murgia, Pinna, Pistidda, Satta e Tanda),

Ad Unanimità di voti, espressi palesemente per alzata di mano,

### DELIBERA

di dare alla presente deliberazione l'immediata esecutività ai sensi dell'art.134 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs 18.08.2000, n° 267,

*Parere Favorevole*  
in ordine alla sola regolarità tecnica  
(art. 49, D.Lgs 267/2000)  
*Il Responsabile del Servizio*  
*F.to Dott. Franco Satta*

*Parere Favorevole*  
in ordine alla regolarità contabile  
(art. 49. D.Lgs 267/2000)  
*Il Responsabile del Servizio Finanziario*  
*F.to Dott. Franco Satta*

*Il presente verbale, letto ed approvato, viene come appresso sottoscritto:*

*Il Presidente*  
*F.to Avv. Cermelli Ivan*

*Il Segretario Generale*  
*F.to Dott.ssa Piga Giovanna Maria*

---

*Attesta che la presente deliberazione viene affissa in data 19 NOV. 2013 all'albo pretorio comunale al n. 264 del registro (art. 42 D. Lgs 267/2000).*

*F.to Il Messo Comunale*

~~Il Messo Notificatore~~  
*Casi Paolo*

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi e contestualmente comunicata in elenco ai capogruppo consiliare con il N. 23241 di prot. (art. 125 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267);  
Porto Torres, li 19 NOV. 2013

*Il Segretario Generale*  
*F.to Dott.ssa Piga Giovanna Maria*

#### ***CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ'***


- 
- Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 19 NOV. 2013 al 04 DIC. 2013 (art. 124, D. Lgs. 267/2000)*

*Il Segretario Generale*  
*Dott.ssa Piga Giovanna Maria*

*La presente deliberazione, è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_ a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 10 giorni consecutivi (art. 134, D. Lgs. 267/2000); Porto Torres, li \_\_\_\_\_*

*copia conforme all'originale ad uso AMMINISTRATIVO*

*Il Segretario Generale*  
*Dott.ssa Piga Giovanna Maria*





**COMUNE DI PORTO TORRES  
PROVINCIA DI SASSARI**

***REGOLAMENTO  
Generale delle  
ENTRATE COMUNALI***

*APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 35 DEL 31.03.1999  
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 20 DEL 04.04.2011  
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 60 DEL 12.11.2013*

<b>TITOLO I.....</b>	<b>3</b>
ART. 1 – OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO .....	3
<b>TITOLO II .....</b>	<b>3</b>
ART. 2 – PRINCIPI GENERALI .....	3
ART. 3 – DIRITTO DI INTERPELLO.....	4
<b>TITOLO III.....</b>	<b>4</b>
ART. 4 – DEFINIZIONE DELLE ENTRATE .....	4
ART. 5 – ALIQUOTE E TARiffe .....	5
ART. 6 – AGEVOLAZIONI RIDUZIONI ED ESENZIONI.....	5
<b>TITOLO IV .....</b>	<b>5</b>
ART.7 – SOGGETTI RESPONSABILI DELLE ENTRATE TRIBUTARIE .....	5
ART. 8 – ATTIVITÀ DI VERIFICA E CONTROLLO.....	6
ART. 9 – POTERI ISPETTIVI .....	6
ART. 10 – ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO E SANZIONATORIA .....	7
ART. 11 – SOGGETTI RESPONSABILI DELLE ENTRATE NON TRIBUTARIE .....	7
ART. 12 – ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE NON TRIBUTARIE.....	8
ART.13 – FORME DI GESTIONE DELLE ENTRATE .....	8
<b>TITOLO V.....</b>	<b>9</b>
ART. 14 – TUTELA GIUDIZIARIA.....	9
ART. 15 – AUTOTUTELA .....	9
ART. 16 – CREDITI INESIGIBILI O DI DIFFICILE RISCOSSIONE .....	9
ART. 17 – TRANSAZIONE DI CREDITI DA ENTRATE NON TRIBUTARIE .....	9
ART. 18 – ACCERTAMENTO CON ADESIONE .....	9
ART. 19 – RIMBORSI.....	9
ART. 20 – COMPENSAZIONI .....	10
ART. 21 – RATEIZZAZIONI .....	10
ART. 22 – VERSAMENTI, ACCERTAMENTI E RIMBORSI: IMPORTI MINIMI ED INTERESSI.....	11
<b>TITOLO VI.....</b>	<b>11</b>
ART. 23 – DISPOSIZIONI FINALI .....	11

## TITOLO I


### DISPOSIZIONI GENERALI

#### *ART. 1 – OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO*

1. Il presente regolamento contiene la disciplina generale delle entrate comunali, anche tributarie, nel rispetto dei principi contenuti nel D.Lgs. 267/2000 (TUEL) e successive modificazioni ed integrazioni, e in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 52 del D.Lgs. 446/97.
2. La disciplina regolamentare indica procedure e modalità generali di gestione delle entrate comunali; in particolare, individua competenze e responsabilità e rapporti con i contribuenti, in conformità alle disposizioni contenute nello Statuto dei diritti del contribuente, disciplina l'interpello, detta norme per quanto attiene alla determinazione delle aliquote e tariffe, per l'accertamento e la riscossione, per le agevolazioni, le rateizzazioni e i rimborsi. Non sono oggetto di disciplina regolamentare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e l'aliquota massima dei singoli tributi, applicandosi le pertinenti disposizioni legislative.
3. Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in ossequio ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità, trasparenza e chiarezza dell'azione amministrativa.

## TITOLO II

### RAPPORTI CON IL CONTRIBUENTE



#### *ART. 2 – PRINCIPI GENERALI*

1. I rapporti tra contribuente e amministrazione sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede. Nel rispetto dei principi sanciti dallo Statuto dei diritti del contribuente, il Comune mira a realizzare i principi di chiarezza, certezza, semplificazione, e pubblicità delle norme regolamentari.
2. Viene assicurata la maggior diffusione possibile delle notizie ed informazioni che interessano i contribuenti, garantendone il costante aggiornamento attraverso pubblicazioni sul sito istituzionale del Comune, oltre che con altri mezzi di comunicazione; è inoltre garantita l'apertura quotidiana degli uffici per la risoluzione delle problematiche attinenti alle singole entrate.
3. È garantita la pubblicità su tariffe, aliquote e prezzi, modalità di computo e su tutti gli adempimenti posti a carico dei contribuenti.
4. Il Comune non può richiedere documenti e informazioni già in possesso dello stesso o di altre amministrazioni pubbliche.
5. I regolamenti dei singoli tributi devono tener conto delle esigenze di semplificazione e non possono porre a carico dei cittadini adempimenti non previsti in disposizioni di legge.
6. In ottemperanza al principio della semplificazione, e nel rispetto delle norme di legge, con il presente regolamento viene unificata e resa omogenea la disciplina relativa a: modalità di pagamento, termini per gli accertamenti e i rimborsi, misura degli interessi moratori, diritto di interpello, rateizzazioni, compensazioni.

### **ART. 3 – DIRITTO DI INTERPELLO**

1. Il contribuente può presentare istanza di interpello avverso l'applicazione di una norma tributaria che lo riguardi, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza circa la corretta interpretazione della stessa. Le istanze devono contenere a pena di inammissibilità:
  - i dati identificativi e di domicilio del contribuente e, se soggetto diverso da persona fisica, quelli del rappresentante legale;
  - la dettagliata illustrazione del caso prospettato, e la chiara formulazione del quesito;
  - l'interpretazione che si ritiene dover dare della normativa oggetto dell'interpello;
  - la firma del contribuente o del rappresentante legale;
  - la documentazione eventualmente necessaria all'illustrazione della fattispecie proposta.
2. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste per gli adempimenti tributari, o sulla decorrenza dei termini di impugnativa.
3. Competente a gestire la procedura di interpello è il funzionario responsabile del tributo cui l'interpello si riferisce; il termine entro cui il funzionario deve dare risposta è di 120 giorni.
4. Il funzionario può chiedere al contribuente elementi integrativi all'istanza; l'invio di tale richiesta sospende il decorso del termine entro cui dare risposta, fino all'avvenuta ricezione degli stessi.
5. Le obiettive condizioni di incertezza poste a fondamento dell'interpello, a pena di inammissibilità, non sussistono se il Comune si è allineato, nell'applicazione della norma, a circolari o risoluzioni ministeriali, o a una giurisprudenza costante e univoca, che ha determinato un orientamento consolidato in materia.
6. Nel caso in cui sussista l'inammissibilità dell'istanza, il funzionario di cui ai commi 4 e 5 lo comunica per iscritto, motivandone le ragioni, ed in particolare:
  - nell'ipotesi di mancanza delle obiettive condizioni di incertezza, attraverso l'espressa indicazione dei riferimenti normativi o giurisprudenziali a sostegno dell'interpretazione seguita dagli uffici;
  - nell'ipotesi di mancanza di uno degli elementi essenziali richiesti nella presentazione dell'istanza, precisando espressamente quale elemento essenziale non risulti in essa presente.
7. La risposta dell'amministrazione all'interpello, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 4, si intende che l'amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.
8. Qualora l'amministrazione rettifichi la risposta data in precedenza, il contribuente si atterrà alla risposta in rettifica soltanto per i futuri adempimenti tributari.

### **TITOLO III ENTRATE COMUNALI**

### **ART. 4 – DEFINIZIONE DELLE ENTRATE**

1. Sono disciplinate dal presente regolamento le entrate comunali, rappresentate dalle entrate tributarie e patrimoniali, ivi compresi canoni, proventi e relativi accessori di spettanza del Comune, le entrate provenienti dalla gestione di servizi a carattere produttivo e le altre entrate con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.
2. Fermo restando quanto è prescritto nel presente regolamento, le singole entrate vengono disciplinate con appositi regolamenti.

3. I regolamenti esprimono efficacia a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione del Bilancio e, anche se approvati ad esercizio avviato ma entro il suddetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

#### ***ART. 5 – ALIQUOTE E TARIFFE***

1. Al Consiglio Comunale compete la determinazione di aliquote e tariffe tenuto conto dei limiti massimi e/o minimi tassativamente previsti dalla legge relativi alle entrate di propria competenza, ferme restando le disposizioni previste nel D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, nell'ipotesi in cui l'Ente versi in stato di dissesto.
2. La delibera di approvazione deve essere adottata entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario.
3. Per i servizi a domanda individuale o connessi a tariffe o contribuzioni dell'utenza il Dirigente responsabile dell'Area, sulla base delle indicazioni contenute nella relazione previsionale e programmatica, predisponde idonee proposte da sottoporre alla Giunta, sulla base dei costi diretti ed indiretti dei relativi servizi.
4. Se non diversamente stabilito dalla legge, in assenza di nuova deliberazione si intendono prorogate le aliquote e tariffe fissate per l'anno in corso.

#### ***ART. 6 – AGEVOLAZIONI RIDUZIONI ED ESENZIONI***

1. Il Consiglio Comunale provvede a disciplinare le ipotesi di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni nel presente regolamento o in sede di approvazione dei regolamenti riguardanti le singole entrate tenuto conto delle ipotesi da applicare in base a previsioni tassative di leggi vigenti.
2. Eventuali agevolazioni, riduzioni o esenzioni stabilite da leggi dello Stato o Regionali, successivamente all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma precedente, che non hanno necessità di essere disciplinate mediante regolamenti si intendono applicabili pur in assenza di una conforme previsione regolamentare, salvo che l'Ente modifichi il regolamento inserendo espressa esclusione della previsione di legge nell'ipotesi in cui questa non abbia carattere obbligatorio.
3. Le agevolazioni sono concesse su istanza dei soggetti beneficiari o, se ciò è consentito dalla legge o dalla norma regolamentare possono essere direttamente applicate dai soggetti stessi in sede di autoliquidazione, salvo successive verifiche da parte degli uffici comunali.

### **TITOLO IV**

#### **GESTIONE DELLE ENTRATE**

#### ***ART. 7 – SOGGETTI RESPONSABILI DELLE ENTRATE TRIBUTARIE***

1. Sono responsabili delle entrate tributarie di competenza dell'Ente i Dirigenti responsabili dell'Area al quale risultano affidate, mediante il Piano Esecutivo di Gestione, le risorse di entrata determinate e specificatamente collegate all'attività svolta dall'Area medesima.
2. Con provvedimento dirigenziale il Responsabile dell'Area designa, per ogni singola entrata tributaria di competenza dell'Area medesima, un responsabile di ogni attività organizzativa e gestionale attinente

l'entrata stessa; il Dirigente responsabile dell'Area determina inoltre le modalità per l'eventuale sostituzione del responsabile in caso di assenza.

3. Il Dirigente cura in particolare:

- a. tutte le attività inerenti la gestione del tributo (organizzazione degli uffici, ricezione delle denunce, riscossioni, informazioni ai contribuenti, controllo, liquidazione, accertamento, applicazione delle sanzioni tributarie previste in apposito regolamento o disposizione legislativa);
- b. predispone i ruoli di riscossione, ordinaria e coattiva per l'apposizione del visto di esecutività;
- c. predispone gli avvisi, accertamenti ed ogni altro provvedimento che impegna il Comune verso l'esterno da sottoporre alla sottoscrizione del Dirigente responsabile dell'Area;
- d. presta la propria collaborazione all'ufficio legale dell'Ente se costituito o al difensore tecnico abilitato a difendere lo stesso nelle varie fasi del contenzioso tributario;
- e. predispone le pratiche per i rimborsi e le rateizzazioni;
- f. in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con il concessionario ed il controllo della gestione;
- g. esercita ogni altra attività prevista dalle leggi e regolamenti necessari per l'applicazione del tributo.

### ***ART. 8 – ATTIVITÀ DI VERIFICA E CONTROLLO***

1. I responsabili di ciascuna entrata di cui al precedente art. 7, comma 2, provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e in generale di tutti gli adempimenti stabiliti, a carico del contribuente o dell'utente dalle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.
2. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla Legge n. 241/90.
3. In particolare il responsabile di ogni singola entrata deve evitare ogni spreco dell'utilizzazione dei mezzi in dotazione: risorse umane e materiali, semplificare le procedure e ottimizzare il risultato.
4. Il responsabile dell'entrata, quando non sussistono prove certe (anche se suscettibili di prova contraria) dell'inadempimento, deve invitare il contribuente a fornire chiarimenti adeguandosi nelle forme a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge relativa a ciascuna entrata prima dell'emissione di un provvedimento accertativo o sanzionatorio da parte del Dirigente responsabile dell'Area.
5. Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate mediante ausilio di soggetti esterni all'Ente, ovvero nelle forme associate previste dal D.Lgs 267/2000, secondo le indicazioni dettate nel Piano Esecutivo di Gestione in conformità di quanto previsto dall'art. 52, comma 5, lett. b) del D.Lgs 446/97.
6. I controlli vengono effettuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta Comunale in sede di approvazione del PEG ovvero con delibera successiva nella quale si dà atto che le risorse assegnate risultano congrue rispetto agli obiettivi da raggiungere in relazione all'attività in argomento.

### ***ART. 9 – POTERI ISPETTIVI***

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di cui all'articolo precedente l'Ente si avvale di tutti i poteri previsti dalle norme di legge vigenti per le singole entrate.
2. Il coordinamento delle attività di rilevazione è di competenza del Responsabile della singola entrata pur quando venga impiegato personale dipendente da uffici o servizi diversi da quello cui è preposto il Responsabile.

3. Ai fini delle attività espletate dal Settore Entrate, gli uffici che lo compongono sono autorizzati ad accedere a tutti gli atti e documenti presso altri uffici comunali, fatte salve le esigenze di rispetto delle disposizioni dedicate alla tutela dei dati personali.

#### *ART. 10 – ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO E SANZIONATORIA*

1. Qualora si tratti di obbligazione tributaria, il provvedimento di accertamento o sanzionatorio dovrà presentare tutti i requisiti stabiliti dalle leggi vigenti disciplinanti le singole entrate tributarie.
2. La comunicazione al destinatario degli atti di cui ai due commi precedenti deve essere effettuata o tramite notificazione o mediante raccomandata A/R.
3. Il Comune procede all'emissione di avvisi di accertamento in rettifica scaturenti dai controlli effettuati sulle denunce o dichiarazioni incomplete o infedeli regolarmente presentate e sui versamenti effettuati e non corretti o effettuati oltre i termini, nonché alla emissione di avvisi di accertamento d'ufficio per l'omessa presentazione della denuncia o dichiarazioni e l'omesso versamento dell'imposta.
4. Il Comune notifica al contribuente gli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la comunicazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
5. Gli avvisi di accertamento devono contenere l'indicazione dell'ammontare dell'imposta da corrispondere, dei relativi interessi, della sanzione amministrativa tributaria, delle spese di notifica e del totale dovuto.
6. L'atto impositivo deve contenere i seguenti elementi:
  - a. deve essere motivato in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati;
  - b. se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale;
  - c. l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
  - d. l'indicazione del responsabile del procedimento;
  - e. l'indicazione dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
  - f. l'indicazione delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere;
  - g. l'indicazione del termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
7. Gli avvisi sono emessi dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.
8. Le spese di notifica degli atti impositivi (avvisi di accertamento) sono ripetibili, nei confronti dei destinatari degli atti, in misura forfetaria.
9. Qualora le somme richieste non vengano versate entro il termine di 60 giorni dalla notifica, il Comune può procedere alla riscossione coattiva.

#### *ART. 11 – SOGGETTI RESPONSABILI DELLE ENTRATE NON TRIBUTARIE*

1. Sono responsabili delle diverse entrate non tributarie i Dirigenti responsabili delle Aree ai quali rispettivamente le entrate sono affidate nell'ambito del Piano Esecutivo di Gestione.
2. Con provvedimento dirigenziale il Responsabile dell'Area designa, per singola entrata non tributaria di competenza dell'Area medesima un responsabile di ogni attività organizzativa e gestionale attinente

l'entrata stessa; il Dirigente responsabile dell'Area determina inoltre le modalità per l'eventuale sostituzione del responsabile in caso di assenza.

### ***ART. 12 – ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE NON TRIBUTARIE***

1. La contestazione del mancato pagamento di somme dovute all'Ente non aventi natura tributaria, deve avvenire per iscritto con l'indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione del debito.
2. L'entrata è accertata quando in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico è possibile individuare il debitore (persona fisica o giuridica), determinare l'ammontare del credito, fissare la scadenza ed indicare la voce economica del bilancio alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito (diritto giuridico alla riscossione).
3. Per le entrate patrimoniali, per quelle provenienti dalla gestione di servizi produttivi, per quelli relativi a servizi a domanda individuale ovvero connesse a tariffe o contribuzioni dell'utenza, il provvedimento di accertamento è emesso dal Dirigente responsabile dell'Area. Questi provvede a predisporre l'idonea documentazione da trasmettere all'Area programmazione controllo finanze e bilancio. La suddetta Area verifica il rispetto dell'applicazione delle tariffe o contribuzioni determinate dall'Ente.
4. Tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza del bilancio e non accertate entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione, rimanendo salva la possibilità della loro reiscrizione tra le previsioni di competenza dei bilanci futuri ove i relativi crediti dovessero insorgere in data successiva alla chiusura dell'esercizio finanziario.

### ***ART.13 – FORME DI GESTIONE DELLE ENTRATE***

- 
1. L'attività di accertamento e riscossione delle entrate è gestita direttamente dall'Ente. Il Consiglio Comunale può deliberare l'affidamento a soggetti terzi, nei modi e termini di legge, anche disgiuntamente, delle medesime attività di accertamento e riscossione.
  2. La scelta della forma di gestione delle diverse entrate, da operarsi sulla base di quanto previsto dal D.Lgs. 267/2000, deve essere operata nel rispetto degli obiettivi di economicità, funzionalità, efficienza, equità.
  3. Oltre alla gestione diretta, per le fasi di accertamento e riscossione dei tributi comunali possono essere utilizzate, anche disgiuntamente, le seguenti forme di gestione:
    - a. gestione associata con altri Enti Locali, ai sensi degli artt. 30, 31, 32 del D.Lgs. del 18.8.2000, n. 267;
    - b. affidamento mediante convenzione ad azienda speciale di cui all'art. 113 del D.Lgs. del 18.8.2000, n. 267;
    - c. affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata come previsto dall'art. 113, comma 3, lettera e) del D.Lgs. del 18/8/2000, n. 267;
    - d. affidamento mediante concessione ai soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 446/1997.
  4. Le forme di gestione della riscossione potranno essere decise dal Consiglio comunale, anche in modo non uniforme per le singole entrate, con propria deliberazione che assumerà la natura di provvedimento regolamentare integrativo del presente regolamento, comunque nel rispetto dei criteri e della specifica disciplina di cui all'art. 52 comma 5 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 ed in quanto compatibili con il vigente ordinamento comunale.
  5. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare maggiori oneri per i cittadini.

6. Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al Giudice Ordinario, purché il Dirigente responsabile fornisca idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica.
7. Il versamento in Tesoreria deve avvenire nei termini fissati nel Regolamento di Contabilità.

## TITOLO V

### ATTIVITA' CONTENZIOSA E STRUMENTI DEFLATIVI

#### *ART. 14 – TUTELA GIUDIZIARIA*

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di difesa in giudizio delle proprie ragioni, l'Ente può stipulare con uno o più professionisti una convenzione in via preventiva per singola entrata o per più entrate purché siano rispettati i tariffari minimi di legge.

#### *ART. 15 – AUTOTUTELA*

1. L'autotutela amministrativa è disciplinata in un apposito regolamento, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 31 marzo 1999, al quale si rinvia.

#### *ART. 16 – CREDITI INESIGIBILI O DI DIFFICILE RISCOSSIONE*

1. Alla chiusura dell'esercizio su proposta del Responsabile dell'Area interessata previa verifica del Responsabile dell'Area programmazione controllo finanze e bilancio e su conforme parere dell'organo di revisione, sono stralciati dal conto del bilancio i crediti inesigibili o di difficile riscossione da allegarsi al conto stesso di riferimento da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale.

#### *ART. 17 – TRANSAZIONE DI CREDITI DA ENTRATE NON TRIBUTARIE*

1. Il Responsabile dell'Area interessata può, con apposito motivo provvedimento, disporre transazioni su crediti di incerta riscossione. Si applicano al riguardo le disposizioni di cui all'art. 228 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

#### *ART. 18 – ACCERTAMENTO CON ADESIONE*

1. La materia dell'accertamento con adesione è disciplinata da un apposito regolamento, approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 36 del 31/03/1999, al quale si rinvia

#### *ART. 19 – RIMBORSI*

1. Il rimborso del tributo o altra entrata versata e risultata non dovuta è disposta dal Dirigente responsabile dell'Area su richiesta del contribuente/utente o d'ufficio, se direttamente riscontrato. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata della documentazione dell'avvenuto pagamento.

2. In deroga a eventuali termini di prescrizioni disposte dalle leggi tributarie, il Dirigente responsabile dell'Area può disporre nel termine di prescrizione decennale il rimborso di somme dovute ad altro Comune ed erroneamente riscosse dall'Ente; ove vi sia assenso da parte del Comune titolato alla riscossione, la somma può essere direttamente riversata allo stesso.
3. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, pena la decadenza, entro 5 anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
4. Il Dirigente, entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, comunica il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego.
5. Sugli importi dovuti per rimborsi sono riconosciuti gli interessi di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 22, a decorrere dalla data del pagamento.
6. Il rimborso non viene concesso se il beneficiario risulti debitore verso il Comune per la medesima entrata, il cui accertamento sia divenuto definitivo.

#### ***ART. 20 – COMPENSAZIONI***

- 
1. E' ammessa la compensazione tra crediti e debiti nell'ambito dei tributi comunali, secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 167 della Legge 296/2006, con le modalità ed i limiti stabiliti nel presente regolamento.
  2. Si procede a compensazione esclusivamente tra crediti e debiti riferibili al medesimo tributo, ed unicamente tra somme versate in eccesso in autoliquidazione o comunque con versamento spontaneo, e somme ancora da versare.
  3. E' esclusa la compensazione tra somme versate in eccesso in una determinata annualità d'imposta e somme dovute per altre annualità, già accertate o da accettare, o iscritte a ruolo.
  4. L'iscrizione delle entrate e delle spese nel bilancio comunale avviene al lordo delle compensazioni effettuate in termini di cassa.
  5. Il contribuente può fare richiesta affinché nei termini di versamento previsti per un determinato tributo, possa detrarre dalla quota da versare eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo relativo agli anni precedenti, purché per le relative annualità non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
  6. Il soggetto che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare, entro trenta giorni antecedenti la scadenza del pagamento, una dichiarazione contenente l'ammontare dell'importo dovuto al lordo della compensazione, l'esposizione delle eccedenze da compensare distinte per annualità, e l'affermazione di non aver domandato il rimborso delle quote versate in eccedenza, o l'indicazione della domanda in cui sono state esposte.
  7. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del debito, si procederà a compensazione delle somme dovute per la sola annualità corrente; per la somma residua si procederà a rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.

#### ***ART. 21 – RATEIZZAZIONI***

1. Su richiesta dei soggetti interessati, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria, il Dirigente responsabile della risorsa di entrata concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute a fronte di avvisi di accertamento, di irrogazione di sanzioni, o successivi atti ingiuntivi, secondo un piano rateale predisposto dall'ufficio competente firmato per accettazione dal contribuente o dall'utente che si impegna a versare le somme dovute secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, entro l'ultimo giorno di ciascun mese. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi nella misura stabilita dall'art. 22 del presente Regolamento, al tasso in vigore al momento dell'emissione del provvedimento di rateazione.

2. A seguito di istanza di rateizzazione riferita a tributi comunali, gli uffici verificano che non vi sia uno stato di morosità riferito anche a tributi diversi da quello oggetto di rateizzazione. In caso di verifica positiva, la rateizzazione viene concessa integrando nell'importo le ulteriori morosità pregresse insolute.
3. La rateazione non è consentita:
  - a. quando è iniziata la procedura esecutiva e in presenza di concordato preventivo;
  - b. quando il richiedente risulta moroso relativamente a precedenti rateazioni o dilazioni;
  - c. sugli avvisi bonari di pagamento Tarsu.
4. La durata del piano rateale non può eccedere un anno se l'importo complessivamente dovuto è inferiore a € 1.200,00, e i due anni se superiore.
5. L'ammontare di ogni rata mensile non può essere inferiore a € 100,00.
6. In caso di mancato pagamento di una rata, alle scadenze stabilite nel piano di rateazione, il contribuente decade automaticamente dal beneficio della rateazione e le somme dovute sono immediatamente riscuotibili tramite ruolo, maggiorato di spese di riscossione.

#### ***ART. 22 – VERSAMENTI, ACCERTAMENTI E RIMBORSI: IMPORTI MINIMI ED INTERESSI***

1. *Non sono dovuti versamenti da effettuarsi per tributi, ad esclusione delle somme relative al pagamento di entrate di durata temporanea (Cosap, ICP, Affissioni, Tarsug) per un importo annuo inferiore a € 10,00.* (abrogato)
1. *Per ciascun tributo non sono dovuti versamenti e non sono effettuati rimborsi per un importo annuo inferiore a € 12,00, ad esclusione delle somme relative al pagamento di entrate di durata temporanea (Cosap, ICP, Affissioni, Tarsug).*
2. Il pagamento dei tributi deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
3. Sugli importi dovuti per tributi comunali, non versati o versati in ritardo, su avvisi di accertamento e rimborsi, si applica il tasso di interesse legale aumentato di due punti percentuali, in relazione al disposto dell'art. 1, comma 165 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
4. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
5. *Il Comune non procede ad emettere atti di imposizione il cui importo sia inferiore ad Euro 10,00 comprensivi di eventuali sanzioni e interessi, né ad effettuare rimborsi per la medesima cifra, fatte salve le somme relative al pagamento di entrate di durata temporanea (Cosap, ICP, Affissioni, Tarsug).* (abrogato)
6. *Tale limite non è applicabile qualora il credito tributario derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi concernenti un singolo tributo.* (abrogato)

#### **TITOLO VI**

#### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

#### ***ART. 23 – DISPOSIZIONI FINALI***

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.